

N. Accordo ristrutturazione /2019



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai

Presidente relatore

dott. Emilia Grassi

Giudice

dott. Massimiliano Magliacani

Giudice

nella procedura di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., iscritta al n. r.g. **'2019** di

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 31.1.2024, ha emesso il seguente

DECRETO

1. ha comunicato ai creditori ex art. 182-bis c. 8 l.fall. domanda di modifica dell'accordo di ristrutturazione omologato in data 28 settembre 2020, chiedendo che la scadenza del piano sia prorogata almeno fino al 31 marzo 2024, dovendosi completare l'attività liquidatoria ed essendo intervenuti contatti con potenziali acquirenti degli ultimi immobili da liquidare, ivi compresa l'abitazione dello stesso Loglisci, nonché prospettando la diminuzione della percentuale del credito offerta ai creditori chirografari nella misura della provvista che sarà maturata dall'alienazione del patrimonio immobiliare ad oggi non ancora alienato.

2. La creditrice

ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 182-bis c. 8 e 4 l.fall..

Deduceva di essere stata inserita nella categoria dei creditori chirografari per i quali è prevista la soddisfazione del proprio credito nella misura percentuale del 25,53% da pagarsi, all'esito della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore, ai prezzi minimi indicati nel Piano omologato, nel termine finale di adempimento inizialmente indicato in 24 mesi (30.10.2022) e poi prorogato – sempre su opposizione della

– fino al 31.10.2023.

Contestava la possibilità di adempiere al piano; la possibilità stessa di modificare il piano in senso peggiorativo per i creditori e contestava anche che la nuova attestazione avesse i requisiti minimi prescritti dalla legge.

Chiedeva, in conclusione, che fosse respinta l'istanza di modifica del piano proposta dal debitore e stante l'accertato inadempimento dei termini contrattuali riguardanti la creditrice , fosse dichiarato "risolto l'Accordo di Ristrutturazione nei confronti della stessa".

3. Su richiesta del Tribunale, il liquidatore dott. emetteva un parere, nel quale dava atto che al 31.10.2023 aveva accantonato una liquidità che, rispettato il rendiconto notificato ai creditori, avrebbe visto intanto capitalizzato in mano al creditore chirografario un primo ritratto pari al 4,11%.

Restavano da vendere 8 lotti su 38 iniziali (n. 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35 e 36).

Dopo la scadenza del 31.10.2023, il Liquidatore è rimasto in carica per l'esperimento delle ultime attività tra cui la vendita dei tre lotti opzionati (23, 35 e 36), la custodia della liquidità conquistata sui conti correnti (pari ad euro 803.310,51), la custodia dei beni invenduti e la gestione delle attività obbligate per legge ed urgenti (dichiarazione fiscali, pagamento IMU e Tari, spese condominiali ecc.).

Il debitore, peraltro, contro il formale parere del liquidatore, avviava il piano di riparto dei fondi.

Il dott. segnalava anche che in data 7.12.2023 il debitore provvedeva a saldare i debiti privilegiati ex art. 2751 bis comma 2 con un impegno di complessivi Euro 289.931,571. L'operazione veniva sconsigliata dal liquidatore – che si opponeva a siglare le disposizioni di pagamento – in quanto palesemente in contrasto al rispetto della gradazione dei privilegi.

Inoltre, in data 22.12.2023 e senza fornire valide spiegazioni, il debitore integrava la precedente disposizione di Euro 65.000,00 effettuata allo studio legale di ulteriori Euro 27.000,00. In questo caso il pagamento risultava contrario a quanto previsto nel Piano e discordante rispetto a quanto indicato nel rendiconto finale.

Le modifiche che sembrano voler essere proposte, per come rappresentate dal liquidatore, si sostanziano in:

1. Riduzione del valore di vendita del bene immobile contraddistinto al lotto 27 (Villa) all'importo di Euro 320.000,00 (rispetto al valore iniziale promesso di Euro 600.000,00);
2. Vendita dello stesso immobile al soggetto _____ con mantenimento in capo al _____ e alla moglie del diritto di abitazione;
3. Vendita di tutti gli altri beni rimasti invenduti al medesimo prezzo previsto nell'originaria formulazione del Piano entro il 31.3.2024;
4. Attribuzione al ceto creditorio chirografario del diverso trattamento del 10-12% invece del pattuito 20,53%.

Il liquidatore rilevava, quindi, che:

1. il prezzo offerto per la villa è sottostimato rispetto al prezzo di mercato ed evidentemente influenzato dal diritto di abitazione che rimarrebbe in capo ai coniugi Loglisci.
2. gli altri beni continuerebbero a dover essere venduti a prezzi dimostratisi troppo alti e fuori mercato.
3. non è considerato il maggior credito dei Comuni (erroneamente non evidenziato nell'accordo iniziale ed emerso successivamente) per almeno € 150.000 circa.
4. l'attestazione è carente: manca la formulazione di una specifica e puntuale percentuale di soddisfazione da offrire ai creditori chirografari chiamati a riconfermare un accordo con _____ (la proposta parla di una generica soglia del 10-12%); l'indicazione di cosa succederebbe nel caso (molto probabile peraltro) in cui le vendite dei beni siti in località _____ non potessero essere effettuate entro il prossimo 31.3.24; la considerazione dei debiti ulteriori; la valutazione del trattamento tributario del _____

4. _____ ha insistito per il rigetto dell'opposizione, ritenendo inammissibile la domanda di risoluzione dell'accordo, non prevista dall'ordinamento.

5. All'udienza di comparizione del 31 gennaio 2024, le parti hanno insistito nelle loro richieste.

6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta.

Deve, preliminarmente, ribadirsi che – come affermato nel decreto 30.11.2023 – trattandosi di modifica di un accordo di ristrutturazione omologato e, formalmente, ancora in corso, deve essere applicata la disciplina dettata dalla legge fallimentare.

A norma, dunque, dell'art. 182-bis c. 8 l.fall. (nell'ultima formulazione), “qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi”.

È indubbio che le modifiche apportate al piano sono “sostanziali”, essendo proposto di prorogare di oltre un anno i termini di adempimento (il che sarebbe, già di per sé, ampiamente sufficiente ad integrare la valenza sostanziale della modifica) e anche di diminuire sensibilmente, più che dimezzandola, la percentuale di spettanza dei chirografari all'esito della liquidazione (dal 25,53% al 10-12%). Tali variazioni costituirebbero senza dubbio inadempimento di non scarsa importanza (la percentuale di soddisfacimento è più che dimezzata e il pagamento viene ritardato di 15 mesi) che legittima (v. infra) anche la domanda di risoluzione per inadempimento.

Lo stesso, infatti, ammette l'impossibilità di rispettare la percentuale di soddisfacimento promessa ai creditori chirografari e l'impossibilità anche di rispettare il termine di adempimento di cui agli accordi.

Il liquidatore, peraltro, ha evidenziato che – allo stato attuale (e senza neppure considerare i prelievi effettuati successivamente alla data di scadenza dell'accordo) – la liquidità ottenuta sarebbe in grado di soddisfare i chirografari nella – quasi irrisoria – percentuale del 4,11%.

Quanto all'attestazione, non si può che convenire con il liquidatore, allorché mette in luce la sua insufficienza, non provvedendo a valutare criticamente il contenuto e la fattibilità del piano come modificato: non è valutata l'incidenza dei debiti nei confronti delle amministrazioni comunali; non è indicata la percentuale precisa di futura soddisfazione dei creditori chirografari; non è vagliata la fattibilità concreta dell'ADR, in relazione al fatto che – come l'esperienza liquidatoria ha dimostrato – la somma indicata come valore di realizzo dei beni invenduti è certamente sovrastimata e dunque sarà ben difficile che la vendita si realizzi e al fatto che, al contrario, la villa in cui abita il debitore sarebbe alienata a valore ben inferiore a quello reale (€ 320.000 invece che € 600.000 indicati nel piano).

Va anche considerato che il Tribunale aveva già concesso una prima proroga “fino al termine della stagione estiva (e dunque fino al 31 ottobre 2023), durante la quale sarà possibile:

- a) mettere a frutto i beni ancora presenti nel patrimonio del debitore, in modo da incrementare l’attivo (al contrario, interrompere oggi la gestione “commissariata” dei beni avrebbe come inevitabile conseguenza l’ulteriore svilimento del valore e la maturazione di ulteriori tributi).
- b) verificare una volta per tutte se vi sia la concreta possibilità di rispettare i termini dell’accordo;
- c) in caso tale possibilità non vi sia, dare al _____ il tempo di tentare di reperire la necessaria ulteriore liquidità per colmare le mancanze evidenziate dal professionista ed apportare le necessarie modifiche per attuare gli originari accordi”.

Nessuna delle auspiccate azioni che il _____ avrebbe dovuto intraprendere sono state effettuate, nessuna nuova risorsa è stata reperita ed offerta, ed anzi, non solo il _____ ha richiesto una modifica gravemente peggiorativa degli accordi iniziali (peraltro, con un’attestazione non idonea a svolgere la funzione ad essa riservata dall’art. 182-bis l.fall.), ma addirittura, in spregio alle continue pressanti raccomandazioni del liquidatore, ha inopinatamente provveduto ad attingere alla liquidità proveniente dalla liquidazione per effettuare pagamenti non in linea con il piano.

In conclusione, la modifica degli accordi proposta sarebbe certamente inidonea ad assicurare la loro esecuzione.

L’opposizione dev’essere, pertanto, accolta e la modifica del piano non può essere autorizzata/omologata.

7. Il creditore opponente, poi, chiede anche che sia dichiarata la risoluzione dell’accordo stesso, nei confronti della stessa _____, per grave inadempimento del debitore.

7.1. Preliminarmente, come statuito da Cass. n. 11344 del 12.6.2020 (dettata in tema di risoluzione del concordato preventivo, da applicarsi senz’altro alle decisioni in tema di risoluzione degli accordi di ristrutturazione, per quanto *infra*), la pronuncia in tema di risoluzione dovrà assumere la forma del decreto.

7.2 Con riguardo all'ammissibilità della risoluzione degli ADR, osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha più volte affermato che l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (Cass. n. 1182 del 18/01/2018, n. 9087 del 12/04/2018, n. 12965 del 24/05/2018).

A tali argomenti si aggiunge, dopo l'introduzione dell'art. 182-septies l.fall., anche quello della possibilità che gli accordi vincolino – come avviene tipicamente nel concordato preventivo – anche i creditori dissenzienti, proprio come nella fattispecie. Non sembrano sussistere, pertanto, ostacoli di sorta all'applicazione analogica – essendo la ratio la medesima – agli accordi di ristrutturazione della disciplina dettata in materia di annullamento e risoluzione del concordato preventivo, quantomeno con la clausola di compatibilità.

Se così è, a maggior ragione, non vi sono neppure ostacoli a ritenere applicabile anche agli ADR il principio, oramai assodato, in base al quale è possibile far dichiarare (su istanza del PM, dei creditori e anche dello stesso debitore) il fallimento del debitore concordatario "omisso medio", senza cioè la previa risoluzione del concordato preventivo (sia prima che dopo lo spirare del termine per la risoluzione del C.P.).

Cass. SU n. 4696/2022 ha, quindi, confermato che, sebbene l'omologazione del concordato determini l'effetto esdebitatorio e la conseguente "conformazione" o modificazione delle originarie obbligazioni, sostituite dalle obbligazioni concordatarie, tale effetto non esclude che, successivamente all'omologa, possa manifestarsi nuovamente lo stato di insolvenza, sia in relazione all'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni "concordatarie", sia in relazione all'incapacità di adempiere le obbligazioni sorte successivamente all'omologa del concordato. Non sussistono, pertanto, preclusioni alla dichiarazione di fallimento di società in concordato

preventivo omologato su istanza, del P.M. o dei creditori, diretta a far accertare la sussistenza del presupposto dell'insolvenza, sia con riferimento ai debiti preesistenti falcidiati che ai debiti nuovi.

Ancora, la risoluzione del concordato non opera quale condizione di fallibilità, ma esclusivamente come rimedio negoziale orientato al diverso fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato e, dunque, allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, dunque per l'intero.

E la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2004 detta il principio tutt'oggi valido secondo il quale il superamento dell'obbligatorietà del concordato e dei vincoli che da esso derivano ex artt. 184 l. fall. e 1372 c.c. integra un aspetto del tutto diverso da quello della configurabilità di un'insolvenza con riguardo al fabbisogno concordatario, indipendentemente dalla risoluzione.

7.3. La banca creditrice, però, ha concluso chiedendo che, stante l'accertato inadempimento dei termini contrattuali riguardanti la creditrice , fosse dichiarato "risolto l'Accordo di Ristrutturazione nei confronti della stessa".

È dunque evidente che la creditrice ha inteso chiedere al Tribunale non la risoluzione dell'intero accordo di ristrutturazione, ma solo della parte in cui estende la sua efficacia nei confronti della Banca.

Ritiene il Tribunale che una tale domanda sia inammissibile.

Se, infatti, come sopra visto, è applicabile la disciplina della risoluzione del concordato preventivo, in ragione della natura concorsuale (e non contrattuale-privatistica) anche degli accordi di ristrutturazione, non può essere ritenuto ammissibile uno scioglimento dell'accordo omologato limitatamente a una sola delle parti dell'accordo e, a maggior ragione, relativamente al creditore non parte dell'accordo, in quanto dissenziente cui sono stati estesi gli effetti ex art. 182-septies l.fall.

La risoluzione del concordato preventivo, infatti, determina il venir meno di tutti gli effetti del concordato, in primis dell'obbligatorietà del concordato stesso per i creditori, con divieto di pretendere il pagamento del credito in misura superiore a quella concordataria e il divieto di iniziare azioni esecutive individuali, dovendosi la liquidazione svolgere in sede concorsuale. La risoluzione opera retroattivamente, facendo caducare gli effetti modificativo esdebitatori dell'accordo concordatario

omologato, pur rimanendo validi ed efficaci gli atti legittimamente compiuti nel corso della procedura ed in esecuzione della stessa.

Si comprende, pertanto, come un singolo creditore non possa ottenere di svincolarsi autonomamente dalle obbligazioni concordatarie, in quanto ciò farebbe necessariamente venir meno la necessaria concorsualità della liquidazione.

Né tale soluzione determina limitazioni di sorta ai diritti del creditore, che, come visto, ha pur sempre la facoltà di chiedere o la risoluzione dell'intero accordo, o anche – direttamente – la dichiarazione di fallimento.

La domanda di risoluzione limitata ad un solo creditore deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.

8. Vista anche la soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione, respinge l'istanza di omologazione della modifica dell'accordo di ristrutturazione proposto da e scaduto in data 31.10.2023.
2. dichiara inammissibile la domanda di risoluzione dell'accordo di ristrutturazione proposta.
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Livorno, 1 febbraio 2024.

Il Presidente relatore
dott. Gianmarco Marinai